



# COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 28 DEL 03/05/2013

OGGETTO: prescrizioni antincendio, di igiene urbana e ambientale.

## IL SINDACO

- CONSIDERATO** che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/selviculturali e altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio di incendio;
- TENUTO CONTO** che nel territorio comunale di Olbia un gran numero di terreni non sono stati ancora ripuliti dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili;
- CONSIDERATO** necessario procedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;
- CHE** la Regione Autonoma della Sardegna - con delibera G.R. n. 16/20 del 9/4/2013 - ha adottato le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 3 della Legge 21 novembre 2000 n.353;
- RAVVISATA** la necessità di adottare misure incisive, a salvaguardia dell'incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevenzano concretamente il rischio di incendi boschivi le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose;
- CONSIDERATO** pertanto necessario adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi;
- VISTA** la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;
- PRESO ATTO** delle Prescrizioni Regionali Antincendio approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/20 del 9 Aprile 2013;
- VISTO** il regolamento comunale di igiene urbana e ambientale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.98 del 28.11.2008 e n. 83 del 21.12.2009;
- VISTE** le Leggi Vigenti ed in particolare il D.lgs n. 267 del 18/8/2000.

## ORDINA

- a) Nel periodo di “elevato rischio di incendio boschivo” - dal primo giugno al quindici ottobre 2013 - è vietato:
- accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;
  - smaltire braci;
  - gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
  - fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Entro il 15 giugno 2013:

1. i proprietari e/o i conduttori/affittuari di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali; Gli enti proprietari o gestori di aree dotate di sistema viario o ferroviario, devono provvedere entro lo stesso termine – 15 giugno 2013 – al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri.  
I soggetti competenti ai sensi del d.l.gs. 285/1992 – codice della strada – hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza e il decoro urbano, di prevenire incendi, di garantire la fluidità della mobilità.
2. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno cinque metri di larghezza, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame;
3. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole insistenti sul territorio comunale sono tenuti a realizzare una fascia arata di larghezza non inferiore a 3 metri, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
4. i proprietari e/o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale insistenti sul territorio comunale, contigui con aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante il bosco;
5. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale devono realizzare lungo tutto il perimetro di confine delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
6. **i proprietari e/o conduttori di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti;**
7. **i proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, con esclusione dei fondi rustici ricadenti nelle zone omogenee per le quali il PDR preveda l'obbligo della recinzione con muro a secco, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.**

**8. E' assolutamente vietato l'abbruciamento dei rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere smaltito mediante conferimento in discarica.**

**La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, può essere conferita mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nelle stazioni ecologiche.**

**I rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/conduttori.**

Le suddette prescrizioni restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo: dal 1 giugno 2013 al 15 ottobre 2013 (le prescrizioni di cui alla lettera a) del presente provvedimento), dal 15 giugno al 15 ottobre ( le prescrizioni di cui ai punti 1-2-3-4-5).

Con specifico riferimento ai punti 6/7/8 della presente ordinanza, le prescrizioni si intendono in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di mancato rispetto del punto a) della presente ordinanza – fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili – i trasgressori saranno puniti così come contemplato dall'art. 28 della deliberazione G.R. n. 16/20 del 9.4.2013 – ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 - con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.

In caso di mancato rispetto dei punti 1-2-3-4-5- della presente ordinanza – fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili – i trasgressori saranno puniti così come contemplato dall'art. 28 della deliberazione G.R. n. 16/20 del 9.4.2013 – ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 - con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.

**I trasgressori del punto 6 della presente ordinanza – ai sensi dell'art. 42 comma 5 del regolamento comunale di igiene urbana e ambientale - soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00;**

**I trasgressori dei punti 7 della presente ordinanza – conformemente al disposto di cui all'art. 53 comma 1 del regolamento comunale di igiene urbana e ambientale – soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di euro 400,00;**

**I trasgressori del punto 8 della presente ordinanza – conformemente al disposto di cui al regolamento comunale di igiene urbana e ambientale – soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di euro 250,00;**

**In caso di inerzia l'Amministrazione comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.**

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente provvedimento si rinvia alle prescrizioni regionali antincendio adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione G.R. n.16/20 del 9 aprile 2013.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Comando della Polizia Locale di Olbia, le guardie giurate particolari delle associazioni AGES ed ARPANS, la Compagnia Baracellare, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo. Copia del provvedimento è, altresì, trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente Comandante  
Dr. Alberto Giovanni SERRA

**Il Sindaco**  
**On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli**

Atto firmato digitalmente